

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 132 DEL 29 MAGGIO 2018

**OGGETTO: STANZIAMENTO FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE  
– CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2018**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO CHE

- Astral S.p.A. è soggetto non rientrante nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, ma inserito nell'elenco ISTAT delle Unità Istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche [Settore S13], i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, di cui alla Legge n. 196/2009;
- il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e s.m.i. ha disciplinato le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
- Astral S.p.a. applica il ccnl Regioni ed Autonomie Locali vigente per il personale non dirigente;
- l'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'Aran e dalle Confederazioni Sindacali in data 29 luglio 1999 denominato *Accordo Quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto di previdenza complementare per i dipendenti pubblici* ha concordato sulla costituzione di fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell'adesione;
- l'art. 18 del ccnl Regioni ed Autonomie Locali del 05.10.2001 in materia di previdenza complementare prevede che *“le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999. (omissis) Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a*

*base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell'art.49 del CCNL del 14.9.2000.”;*

- dal 1° ottobre 2014 i fondi pensione di previdenza complementare Perseo e Sirio sono stati unificati in un unico fondo denominato Perseo-Sirio che è destinato, tra gli altri, a tutti i lavoratori dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità ed a quelli il cui rapporto di lavoro è disciplinato con ccnl Regioni e Autonomie locali, come previsto dall'art. 1, lett. b) dello Statuto del Fondo

#### **CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. n. 24390 del 03.10.2017 avente ad oggetto *“Richiesta di valutazione adesione”*, Astral S.p.a. ha formalmente chiesto al Fondo di previdenza Perseo Sirio di valutare la possibilità di adesione *“per consentire ai propri lavoratori di fruire della pensione complementare integrativa, in ossequio alle disposizioni contrattuali del CCNL 05.10.2001, art. 18”*;
- con nota di riscontro prot. n. 4671 del 06.10.2017, il Fondo ha risposto *“si conferma che, in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto di Fondo Perseo Sirio, è consentita l'associazione al Fondo ai dipendenti di Astral SpA”*;

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- l'art. 73 (Previdenza complementare) del CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, attualmente sottoposto al vaglio della magistratura contabile, prevede che *“al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, gli enti forniscono adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo”*;
- Astral S.p.A., in quanto Società compresa nel citato elenco Istat, per l'anno 2016, è soggetta ai principi di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 18, comma 2 bis, D.L. n. 112/2008, come di recente modificato dall'art. 4, comma 12, D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, a mente del quale *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale*

*totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello”*

### **PRESO ATTO**

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1/2018, dell'Area Personale, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal medesimo Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale e dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- della proposta di Determinazione dell'Area Personale n. 1 del 22 maggio 2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

### **DETERMINA**

- di stanziare l'importo di euro 50.000 per Fondo Pensione per il personale non dirigente – CCNL regioni ed Autonomie Locali - **ANNO 2018**, prevedendo l'adesione di tutto il personale non dirigente nonché le ulteriori 12 (dodici) unità di personale, di prossima assunzione, per le quali è attualmente in corso la selezione, per incrementare l'organico dei dipendenti in forza al settore Infomobilità ;
- di autorizzare l'*Area Personale e Organizzazione* alla formalizzazione della negoziazione con le competenti rappresentanze sindacali, ove necessario, per la definizione contrattuale dei documenti di cui ai punti che precedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- di trasmettere il presente provvedimento alle Aree “Personale e Organizzazione”, “Amministrazione”, “Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione”, nonché alla Delegazione Trattante di parte aziendale, per quanto di rispettiva competenza;
- di dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo